

Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 12009/2014

Chiamato in garanzia - Eccezione di incompetenza territoriale - Modalità di deduzione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Irritualità dell'eccezione - Sussistenza.

In tema di chiamata in garanzia, il terzo chiamato - che assume la posizione di convenuto rispetto alla domanda proposta nei suoi riguardi ex art. 269 cod. proc. civ. - ove contesti la competenza territoriale del giudice adito, ha l'onere di farlo, prioritariamente, secondo i criteri ordinari e solo in via graduata sotto il profilo dell'art. 32 cod. proc. civ., ovvero assumendo che non si verte in ipotesi di garanzia propria. Ne segue che, qualora la domanda oggetto della chiamata sia regolata secondo i criteri ordinari di competenza territoriale dal foro generale e dai fori concorrenti dell'art. 25 cod. proc. civ., l'eccezione deve riguardare - a seconda che il terzo sia persona fisica o soggetto collettivo - non solo il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (e in base a tutti i criteri da essi previsti), ma anche quelli concorrenti, pena l'irritualità dell'eccezione proposta, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 32 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

12009

2014